

## CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

in conformità al combinato disposto dagli artt. 2 e 12, c. 1 della L.R.18/2005 e dall'art. 8, c. 2 del D.Lgs.77/2002

TRA

La Regione Veneto, di seguito indicata "Regione", nella persona del Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile

Е

la/il sig.ra/sig. xxxxxxx C.F. xxxxx nata/o il xxxxx a xxxxx - e residente in xxxxxxxx di seguito indicata/o come "Giovane"

## **PREMESSO**

che in attuazione della deliberazione di Giunta regionale xxxxxxx, con determinazione dirigenziale n. xxxxxxx è stato approvato il progetto

#### XXXXXXXXXXXXX

di seguito indicato come PROGETTO, presentato dall'Ente

## XXXXXX

di seguito indicato come Ente, da realizzarsi nella sede di

## XXXXXXX

che il suddetto progetto è stato pubblicato il XXXXX nella sezione "Servizio Civile" del portale regionale dedicato alle politiche sociali;

l'Ente, verificata la sussistenza dei requisiti, di cui alla L.R.18/2005 e ss.mm. e ii., alla deliberazione di Giunta regionale xxxxxx e alla determinazione dirigenziale n.xxxxxx, in capo ai partecipanti al progetto sopra indicato, ha inviato la graduatoria nell'ambito della quale la/il giovane risulta utilmente collocata/o;

che a favore delle/i giovani, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 18/2005, compete un'indennità di servizio per tutta la durata del progetto, di cui all'art. 3 della L.R. 18/2005, nella misura attualmente prevista dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 77/2002, nel limite dei posti d'impiego delle/i giovani in servizio civile regionale volontario, da determinarsi in conformità all'art. 7, comma 2 della L.R. 18/2005, in relazione alle risorse finanziarie stanziate, di cui all'art. 20 della legge suddetta;

che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18/2015, così come modificato dall'art. 43 della L.R. 45/2017, spetta alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, corrispondere alle/i giovani in servizio civile regionale volontario l'indennità di servizio, il cui ammontare è indicato nel contratto di servizio civile regionale volontario, da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli Enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto dall'art. 8,c. 1 del D. Lgs. 77/2002;





che, in analogia a quanto previsto dall'art. 8, c. 2 del D. Lgs. 77/2002, il contratto, stipulato tra la Regione ed le/i singole/i giovani, contiene la data di inizio del servizio, attestata dal Responsabile dell'Ente, il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento cui le/i giovani devono attenersi con le relative sanzioni e che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, c. 1 del suddetto decreto legislativo, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e che, conseguentemente, l'indennità corrisposta per il servizio civile regionale volontario non ha natura retributiva;

che i rapporti tra Enti titolari dei progetti e le/i giovani domiciliate/i o residenti in Veneto coinvolte/i nei progetti di servizio civile regionale volontario sono regolati dalla "Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005", la quale all'art. 1 stabilisce che gli Enti si impegnano ad impiegare le/i giovani esclusivamente per le finalità e le attività del progetto, favorendone il pieno coinvolgimento e predisponendo momenti di confronto e verifica;

che la suddetta disciplina regola l'indennità giornaliera percepita dalla/dal volontaria/o di servizio civile regionale volontario, i giorni di permesso, di permesso straordinario e di malattia retribuiti, in proporzione alla durata del progetto e al monte ore settimanale svolto; tale disciplina regola altresì i diritti e le norme di comportamento alle quali la/il giovane deve attenersi, nonché le relative sanzioni;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto

## ART. 1 (oggetto)

Il contratto di servizio civile regionale volontario (di seguito SCR) definisce il trattamento economico e giuridico connesso all'attività di SCR effettuata dalla/dal giovane presso l'Ente accreditato per la realizzazione del progetto.

# **ART. 2** (decorrenza e durata del servizio civile regionale)

Il presente contratto ha decorrenza dal **xxxx**, data di inizio del progetto SCR e terminerà il giorno **xxxxx**.

La/II giovane si impegna a presentarsi in data **xxxxx**, alle ore x, per gli adempimenti iniziali presso l'Ente **xxxxxxxx** 

e per la realizzazione del progetto in

## **XXXXXXXX**

La mancata presentazione della/del giovane nel luogo ed alla data sopra indicati sarà considerata rinuncia, fatta salva l'ipotesi di malattia debitamente certificata e di comprovata impossibilità per situazioni di forza maggiore. La/il giovane non sarà considerata/o rinunciataria/o fino ad un massimo di giorni stabiliti in base alla durata del progetto e al monte ore settimanale, come si evince dalla TABELLA A, di cui alla "Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005". La/Il giovane di SCR è considerata/o in servizio dalla data indicata nel presente contratto e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti. L'eventuale





# ALLEGATO G DGR nr. 1026 del 17 luglio 2018

pag. 3 di 4

prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento di esclusione dal servizio.

# ART. 3 (modalità di svolgimento del servizio civile regionale)

Le modalità operative dell'attività di SCR sono dettagliatamente indicate nel progetto "xxxxxx" approvato e finanziato con D.G.R. n. 815 dell'8 giugno 2018.

# ART. 4 (trattamento economico)

La Regione corrisponde alla/al giovane, per l'impegno profuso, un'indennità di servizio pari a xxxxxx, corrispondente ad un importo giornaliero di xxxx euro per 30 giorni convenzionali al mese, che in presenza di altri cespiti concorre, ai fini fiscali, alla formazione del reddito imponibile.

Sono a carico dell'Ente accreditato, oltre alla stipula e al conseguente onere assicurativo della polizza, inserita in fase progettuale, per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto SCR, i costi derivanti dalle spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori locali, dalle spese per la formazione delle/i giovani, dalle spese di trasporto, vitto e alloggio delle/i giovani, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego.

# **ART. 5** (diritti e doveri della/del giovane in servizio civile regionale)

Per quanto concerne la normativa relativa alla malattia, infortuni, permessi, diritti e doveri dei giovani in SCR, sanzioni disciplinari e infrazioni punibili si rinvia alla "Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005".

## ART. 6 (norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18 del 2005, alla L.64 del 2001, all'art. 8 della L. 106/2016 e al D.Lgs. n.40 del 2017 e si fa rinvio alle disposizioni disciplinate dalla Giunta Regionale nonché ai successivi provvedimenti amministrativi in materia di servizio civile regionale e di servizio civile nazionale.

Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmati per accettazione dalla/dal giovane e dovranno essere restituiti in copia alla Regione, unitamente alle dichiarazioni fiscale, anagrafica e dell'Iban, entro 7 giorni dall'avvio del progetto di SCR e comunque entro il giorno 2 del mese successivo, a cura del rappresentante legale (o del Responsabile del servizio civile o del Responsabile locale dell'ente accreditato), che indicherà in calce la data della effettiva presentazione in servizio della/del giovane.

Letto, approvato e sottoscritto

| Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia,<br>Minori, Giovani e Servizio Civile | GIOVANE IN SCR |
|---|----------------|
|   |                |





# ALLEGATO G DGR nr. 1026 del 17 luglio 2018

pag. 4 di 4

| Data di effettiva presentazione in servizio:                     |  |
|--|--|
|  |  |
| Firma Rappresentante legale dell'Ente                            |  |
| (o del Responsabile del servizio civile accreditato/Responsabile |  |
| locale dell'Ente accreditato)                                    |  |
| (timbro dell'Ente)   |  |





<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> la "Disciplina dei Rapporti tra Ufficio Regionale per il Servizio Civile, Enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati In Veneto coinvolti nei progetti di Servizio Civile Regionale Volontario. L.R. 18/2005" dovrà essere letta, sottoscritta dal giovane volontario e restituita alla Regione unitamente al contratto SCR.